FulShow Page 1 of 16

## Testo vigente alla data del 26 febbraio 2013

D.M. 30 settembre 2011 (1).

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazio ne per le attività di sostegno, ai sensi degli *articoli 5* e *13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*. (2)

# IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

# DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*, recante «Regolamento co ncernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle mo dalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell' *art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», ed in particolare gli *articoli 5* e *13* che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazi onale e le associazioni nazionali competenti in materia, de lle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;

Vista la *legge 5 febbraio 1992, n. 104* e successive modificazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'inte grazione sociale e i diritti delle persone», e in particolare gli *articoli 12* e *13*;

Vista la *legge 8 ottobre 2010, n. 170*, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

FulShow Page 2 of 16

Visto l'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che prevede che dall'istituzione dei corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

Visto i l decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Rego lamento co ncernente la s truttura ed il funzio namento dell'Agenzia nazionale di valutazione de l sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi del l'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Visto il decreto dipartimentale 15 ot tobre 2010, n. 44 col quale è stato costituito «un gruppo di lavoro con il compito di dare attuazione alla definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili»;

Viste «le designazioni pervenute dalla FISH - F ederazione italiana per il superamento dell'handicap - e dalla FAND - Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili dei membri del predetto gruppo»;

Acquisite le conclusioni del doc umento for mulato da l gruppo di lavoro ex decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubb lica istruzione reso nel corso dell'a dunanza svol tasi in data 19 luglio 2011 e recependone i suggerimenti in ordine: alla cancellazione all' art. 3, comma 2, punto c del riferimento a «curriculum di c hiara f ama»; all'inserime nto, all' allegato A, della formulazione: «comp etenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale»; all'inserimento de lla necessità di prevedere azioni di monitoraggio dei corsi attivati nelle di verse sedi universitarie, a ga ranzia della qualità dei medesimi;

Ritenuto di non doversi adeguare al predetto parere: in ordine alla riscrittura del comma 1 dell' art. 5, in quanto la preselezione è rivolta a candidati in possesso di abilitazione, ovvero di co mpetenze funzionali alle attività di insegnamento e competenze didatti che, competenze empa tiche e di intelligenza emotiva, competenze di creatività e di pensiero dive rgente, così come competenze organizzative e gi uridiche correlate al regime di autonomia delle isti tuzioni scolastiche, le qual i competenze sono requisiti necessari allo svolgimento della funzione do cente; per quanto riguarda gli insegnamenti di cui all' *allegato B*, pur comprendendo l'importanza delle discipline proposte, il numero di cred iti a disposizione per questo corso ma ggiormente coerenti con le obbliga a privilegiare insegnamenti competenze di cui al profilo professionale dell' *allegato A*; il rafforzamento nell'area 11 dell'attività fo rmativa relativa a lla di dattica speciale per le disabilità sensoriali è ritenuto non utile, in quanto sono già previsti 4 CFU per quanto concerne gli insegnamenti, 4 CFU per le attività laboratoriali e altri 3 CFU per le TIC ed è previsto altresì che, con successivi decreti, siano «definiti i crediti form ativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità» valorizzazione del servizio svolto in termini di asso Ivimento di crediti è in

FulShow Page 3 of 16

contraddizione con la specificità formativa delle attività previste;

Acquisito il parere del Consiglio univ ersitario nazionale reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 20 11, ne recepisce: la richiesta di una nuova formulazione all' art. 5, comma 1, delle letter e b) competenze su empatia e intelligenza emot iva, e c) competenze su creatività e pensiero divergente; l'aggiunta, all' allegato A, profilo del docente specializzato, di: «competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilit à comunicative e linguistiche»; all' allegato B, cont enente gli insegn amenti disciplinari e l'attribuzione dei CFU, la proposta di riequilibrare distribuzione dei CFU con l'ambito pedagogico;

Ritenuto altr esì di no n dov ersi adegua re al predetto parere in merito all a proposta di inserimento all'allegato B, di un nuovo settore, in quanto per il conseguimento di «approfondite conoscenze di natura teoric a e operativa in relazione ai fenomeni I inguistici e ai processi di comunicazione», sono state appositamente progettate le attività la boratoriali, pari a 4 C FU, oltre all e attività di tirocinio indiretto, pari a 3 CFU (TIC); alla diversa articolazione dei laboratori attraverso la loro aggregazione, in quanto le attività di laboratorio progettate sono funzionali al conseguimento delle competenze previste dal profilo professionale di cui all' Allegato A, completano la preparazione professionale acquisita con gli insegnamenti, sono co nformi all'articolazione per cicli contemplata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010;

Decreta:
----------

# Art. 1 Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e della correlata istituzione di apposite laur ee magi strali, le attività di sostegno didatt ico di cui all' art. 13, commi 3, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da insegnanti muni ti della relativa speciali zzazione conseguita nelle università, attraver so corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente decreto.

FulShow Page 4 of 16

#### **Art. 2** Corsi di specializzazione per le attività di sostegno

1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e l e atti vità laboratori ali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I co rsi so no a n umero prog rammato. La p rogrammazione è definit a annualmente dal Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca, ai sensi dell' art. 5 del decreto del medesimo Ministro 10 settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione re gionale degli organi ci del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.

#### Art. 3 Attivazione dei corsi

- 1. I corsi sono definiti dai regolament i didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazion e, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 2. In attesa della formulazione, da pa rte dell'Agenzia n azionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell' art. 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, di specifiche proposte al riguardo, l'attivazione dei corsi è autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:
- a. propos ta didattic a conforme ai contenuti degli allegati al presente decreto:
- b. dir ezione del cor so affidata a un professore universitario di I o II fascia de I settore scientifico discip linare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze spec ifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- c. laboratori a ffidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni d i i nsegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grad o di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ov vero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in posse sso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;
- e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema na zionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all' art. 12 del decreto ministeriale 10

FulShow Page 5 of 16

settembre 2010, n. 249 fi nalizzate al le attività di tirocinio compre nsive del relativo progetto.

3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività acquisita con la completa costituzione dei propri orga ni, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76(ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sens i del comma 2 del presente articolo propone al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all' art. 1 e i criteri e le metodologie per l'a valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto ministeriale.

#### Art. 4 Bando per la procedura di accesso

- 1. Per l'accesso a i corsi di cui all' *art.* 1, ciascun ateneo emana, una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in base alla programmazione definit a con decr eto del Ministro ai sensi dell' *art.* 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il relativo bando che prevede:
  - a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;
- b. disposizion i atte a gar antire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le proced ure per la no mina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili de I procedimento ai sensi della *legge n. 241 del 1990* e successive modificazioni;
- c. le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'es ercizio della vigilanza sui candidati, tenuto c onto di qu anto pr evisto dagli *articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*, ove non diversamente disposto dagli atenei;
- d. i programmi su cui ve rtono le prove di acce sso di cui all' *art. 6*, sulla base di quanto disposto dall'*allegato C* al presente decreto;
- e. l e modalit à di svolgi mento della procedura sulla bas e di quanto previsto dal presente decreto;
- f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.

FulShow Page 6 of 16

#### **Art. 5** Destinatari

1. I corsi sono riservati a do centi in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grad o di scuola per il qua le si intende conseguire la specializzazione per le attività di so stegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art. 6, comma 9.

#### **Art. 6** Accesso ai corsi

- 1. La prova di a ccesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argoment azione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
  - a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  - b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  - c. competenze su creatività e pensiero divergente;
- d. competenze organizzative e gi uridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- 2. La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:
  - a. un test preliminare;
  - b. una o più prove scritte ovvero pratiche;
  - c. una prova orale.
- 3. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti fo rmulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a veri ficare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua ital iana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata ris posta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
- 4. È ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b., un numero di candidati, che hanno conseg uito una votazione no n inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pa ri al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In ca so di parità di punt eggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di in segnamento sul sostegno ne lle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- 5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere b. e c., è stabilita dalle università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1 e non prevedono

FulShow Page 7 of 16

domande a risposta chiusa.

6. Per essere ammesso alla prova or ale il candidato deve conseguire, nella prova ovvero nel le prove di cui al comma 2, lettera b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dall a media aritmetica della valu tazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.

- 7. La prova ora le, a nch'essa valuta ta in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
- 8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto da lle università, individua, ai fini della compilazione de lla graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.
- 9. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno supe rato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a., b. e c. del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di inse gnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ul teriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- 10. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la gradua toria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna in tegrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi.
- 11. Le p rove di c ui al presente decreto sono organizzate da gli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, a norma della *legge 5 febbraio 1992, n. 104* e successive modifica zioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della *legge 8 ottobre 2010, n. 170.*

#### Art. 7 Durata e superamento dei corsi

1. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9.

FulShow Page 8 of 16

#### Art. 8 Valutazione

1. La valutazione, che riguarda si a gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocini o diretto e in diretto, è e spressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 1 8/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.

#### Art. 9 Esame finale

- 1. Il corso si conclude con un e same finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.
- 2. La commissione d'es ame è composta dal diretto re del corso, che la presiede, da du e do centi che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonc hé da un esperto sulle t ematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
- 3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
- a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
- b. una relazione sull'esperienza prof essionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
- c. un prodotto multimediale finalizza to alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.).
- 4. L'esame finale si intende supera to da part e di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
- 5. La valutazione comple ssiva finale, espre ssa in trentesimi, risulta dall a somma della media aritmetica dei punteg gi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.

FulShow Page 9 of 16

#### **Art. 10** *Norme transitorie e finali*

1. In attesa dell'emanazio ne del decreto di cui all' art. 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 si procede, ai fini dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, secondo quanto previsto dall' art. 15, comma 23 del medesimo decreto.

- 2. I corsi di cui al presente decreto sostituisco no ogni altro percorso finalizzato alla specializzazione sul soste egno. Coloro i qualli, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione primaria di cui al previ gente ordinamento, conseguo no la speciali zzazione secondo le modalità previ ste dall'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 26 maggio 1998, a condizione che dette modalità siano state previste dai regolamenti didattici vigenti all'atto dell'iscrizione.
- 3. Resta salva l'efficacia dei titoli di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità già conseguiti secondo le disposizioni previgenti in materia.
- 4. I corsi attivati sono sottoposti ad azioni di monitoraggio anche sulla base degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 3, comma 3.
- 5. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità.
- 6. Dall'attivazione dei corsi previs ti dal presente de creto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Allegato A (articolo 2)

FulShow Page 10 of 16

## Profilo del docente specializzato

Il docente specia lizzato per il sostegno è assegna to alla classe in cui è iscritto un alunno con disa bilità; egli assume la contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità.

Offre la sua prof essionalità e competenza per appo rtare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;
- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;
- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;
- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto;
- conoscenze e competenze sulle modalità di inte razione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;
- competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;
- ap profondite conoscenze d i natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio de ll'interazione corp o-mente, dell a psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;
- approfondi te conoscenze di nat ura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;
- familiarità e competenza con prassi e metodologie simulative, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della didattica speciale;
- capa cità di ana lizzare e comprend ere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;
- competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a prom uovere il pro cesso di integrazione all'in terno del contesto classe;

FulShow Page 11 of 16

- compet enze di dattiche speciali in ambito scie ntifico, umanistico e antropologico;

- competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;
- competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive;
- competenze psico-educa tivo per l'intervento nei disturbi rel azionali e comportamentali;
- competenze pedagogi co-didattiche ne lla gestio ne in tegrata de l gru ppo classe;
- competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;
- conoscenze i n ambito gi uridico-normativo sull'integrazione scolastica e sui diritti umani;
- competenze didattiche con le T.I.C.;
- competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi;
- competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il Progetto di Vita;
- competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abili tà comunicative e linguistiche;
- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.

# Allegato B (articolo 2)

Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, crediti formativi universitari

#### **INSEGNAMENTI**

SSD-Settori scientifico- disciplinari	Ambiti disciplinari	Attività formativa INSEGNAMENTI	CFU	Tot. CFU
Area 11				

FulShow Page 12 of 16

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale	1. M-PED/03 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe  2. M-PED/03 Progettazione del PDF, e del PEI-Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 3. M-PDE/03 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4. M-PED/03 Pedagogia e didattica speciale della Disabilità Intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 5. M-PED/03 Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo	20	
	M-PED/01	6. Pedagogia della relazione d'aiuto	1	36
	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	7. M-PSI/04 Modelli integrati di intervento psico- educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo	4	
		8. M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento	4	
Area 12 Scienze giuridiche	IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico	9. IUS/09 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica	3	
Area 06 Scienze mediche	MED/39 Neuropsichiatria Infantile	10. MED/39 Neuropsichiatria infantile	4	
LABORATORI			9	9
<u> </u>		cati per grado di scuola		
Tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per ordine e grado di scuola		- tirocinio diretto	6	
3,000		- rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali («dimensione operativa o tirocinio diretto» e «tirocinio indiretto»)	3	12
	15 6 1	- nuove Tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.)	3	
	Prova finale		3	3

# LABORATORI (diversificati per ciascun grado di scuola)

Scuola dell'Infanzia	totale	CFU 9
M-PED/03 Didattica delle Educazioni		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica	ca	CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamenta	ali	CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie		CFU 1
Scuola Primaria	totale	CFU9
M-PED/03 Didattica delle Educazioni		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistic	ca	CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamenta	ali	CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie		CFU 1
	totale	CFU9
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica	ca	CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamenta	ali	CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1

FulShow Page 13 of 16

M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali	CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive	CFU 1
Laboratori (scuola Secondaria di Secondo Grado) tot	ale CFU 9
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro	CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica	CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico	CFU 1
M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica	CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali	CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali	CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali	CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali	CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive	CFU 1

#### Note

Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti;
- esperienze applicative in situazioni reali o simulate;
- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).

#### Note

- a) 1 CFU di insegnamento = 7,5 h d'aula e 17,5 di studio in dividuale (1 corso da 4 CFU è pari a 30 h di lezione)
- **b)** Le ore di laboratori o sono calcolate in 60'. No n son o pre visti riconoscimenti di crediti. 1 CFU di laboratorio = 20 ore d'aula

#### **TIROCINIO**

#### Area professionalità

Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ( «dimensione op erativa o tirocin io d iretto» e «tirocin io indiretto»)

Il totale delle ore di tirocinio è pari a 300 ore.

Tabella 12 CFU			
Tirocinio diretto		150 ore	6 CFU
Tirocinio indiretto	Rielaborazione con il tutor coordinatore	50 ore	
	Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti	25 ore	3 CFU
	T.I.C. *	75 ore	3 CFU
Totale		300 ore	12 CFU

**Note -** Le ore di tirocinio sono calc olate in 60'. Non è previsto riconoscimento di crediti.

#### Tirocinio diretto

FulShow Page 14 of 16

Il Tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le **istituzioni scolastiche**; è seguito dal *tutor dei tirocinanti*, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica.

Le attività di **Tirocinio diretto** possono prevedere modalità operative basate su «progettualità» proposte da gli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche.

Le progetta zioni sono coerenti con le specializzazione per le attività di sost crescita professionale degli operatori processo.

finalità del percorso formativo di egno, con particolare attenzione alla attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra colo ro c he p restano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della disponibilità, del curricu lum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterm inato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno d i 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di soste gno, incaricato su posto comune o di sciplinare, con non meno di 5 an ni di an zianità di ser vizio su posto di sostegno (ruolo o preruolo).

#### Tirocinio indiretto

Comprende attività di su pervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei ti rocinanti, rispettivamente presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio; tali attività riquardano:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professi onale da un punto di vista personale e psico-motivazionale.

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'atti vità pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (T.I.C.).

Allegato C (articolo 2)

FulShow Page 15 of 16

Aspetti organizzativi dei corsi

#### Prove di accesso

Le prove di cui all'*articolo 5*, comma 2, lettere a) e b) riguardano:

- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
- infanzia;
- primaria;
- secondaria di primo grado;
- secondaria di secondo grado;
- Competenze su intelligenza emotiv a, ri ferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di em ozioni, st ati d'animo e se ntimenti nell'alunno; aiuto all' alunno per un'e spressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- Competenze su creatività e su pensiero divergente , riferite ci oè al sap er generare strategie innovative ed origin ali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto attraverso i l inguaggi visivo, motorio e non verbale;
- Competenze organizzative in riferime nto all'organizzazione scolastica e gli aspetti giuridici concernenti l'autono mia scolastica: il Piano dell 'Offerta Formativa, l'autono mia di dattica, l'autonomia or ganizzativa, l'autonomia di , le reti di scuole; le modalità di ricerca e di sperimentazione e sviluppo autoanalisi e le proposte di au to-miglioramento di Isti documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Cons iglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale di cui all' *articolo 5*, comma 2, lettera c), verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

#### **Durata del corso**

60 CFU. Le attività del calendario accademico devono essere espletate in non meno di otto mesi.

# Riconoscimento dei crediti formativi

Non è previsto il riconoscimento dei cr editi formativi. No n so no prev iste eccezioni.

FulShow Page 16 of 16

#### Assenze

Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.

Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbl igo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

# Metodologia di conduzione

Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione *on-line*.

Per tutti gli insegnamenti, per tutti i labora tori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione *blended*.